

STATUTO

SANT'ANDREA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MONZA MB VIA CRESCITELLI 1

Numero REA: MB - 1240403

Codice fiscale: 08668240156

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-11-2010 - Statuto completo	2
Parte 2 - Protocollo del 15-05-2012 - Modifica	22

4. Per i soci con contratto di lavoro subordinato il trattamento economico di cui al presente articolo non rappresenta, agli effetti previdenziali, a norma dell'art.4 della Legge 142/2001, reddito di lavoro dipendente.".

Fermo ed invariato il resto.

Il nuovo testo di Statuto, sottoscritto dal Comparsente e da me Notaio, viene allegato al presente atto sotto la **lettera "A"** per formarne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura su richiesta del Comparsente che mi dispensa altresì dalla lettura dell'allegato "B".

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore sedici e minuti quarantacinque.

Spese e tasse di questo atto sono a carico della Cooperativa.

Del presente atto, in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio su due fogli per tre pagine intere e fin qui della quarta, ho dato lettura al Comparsente che lo approva, conferma e sottoscrive con me Notaio in calce e a margine dell'altro foglio nonchè sugli allegati come per legge alle ore sedici e minuti cinquantacinque.

F.TO BRUNO DANIELE PIAZZA

F.TO GRAZIA BORGNA NOTAIO

Allegato "A" al n.9064/4689 Rep.

STATUTO DI COOPERATIVA SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE- SEDE-DURATA

Articolo 1

E' costituita con sede nel Comune di Monza (MI), la Società Cooperativa sociale denominata:

"SANT'ANDREA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

La Società Cooperativa potrà istituire, su delibera del Consiglio di Amministrazione, uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria né di succursale anche altrove.

Articolo 2

La Società Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO-OGGETTO

Articolo 3

La Società Cooperativa ha per scopo il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini ai sensi della Legge 8 novembre 1991 n.381. Operando secondo i principi dettati da questa legge la Società Cooperativa intende organizzare

un'impresa che persegua, mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, scopi sociali, economici ed educativi.

I soci cooperatori della Società Cooperativa intendono perseguire lo scopo di procurare nuove occasioni di lavoro per se stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di rapporto di lavoro fra soci e società, oppure di rapporto di lavoro subordinato, tramite la gestione in forma associata dell'impresa di cui all'art. 4.

La prestazione dei soci cooperatori in favore della Società può avvenire anche in forma di collaborazione autonoma. La Società può avvalersi della collaborazione autonoma di lavoratori non soci.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

La tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla Società Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli Statuti sociali e dei Regolamenti interni.

La Società Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza scopo di lucro.

La Società Cooperativa può aderire ad Organismi economici o sindacali che si propongono iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi. Le adesioni agli Organismi ed Enti saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 4

La Società Cooperativa non ha finalità lucrative e si propone di realizzare, valendosi prevalentemente dell'attività lavorativa dei soci cooperatori, il seguente oggetto, che si intende comunque ristretto alle attività socio sanitarie ed educative di cui all'articolo uno, primo comma punto a), della legge 8 novembre 1991 n.381:

a) fornire servizi di assistenza, recupero e socializzazione, sia domiciliare che presso case di riposo, ospedali e comunità di ogni tipo, ad anziani, disabili, portatori di handicap o comunque a soggetti con difficoltà fisiche, psichiche o di inserimento sociale; nel rigoroso rispetto delle norme legislative circa le professioni sanitarie potranno essere anche fornite prestazioni infermieristiche e di primo intervento;

b) gestire, in ogni modo, centri di accoglienza, residenze

sanitario-assistenziali, case di riposo, centri sportivi o strutture simili rivolte ad anziani, disabili, portatori di handicap o comunque a soggetti con difficoltà fisiche, psichiche o di inserimento sociale;

c) gestire, con ogni forma contrattuale, stabilimenti, balneari e montani o altri, per istituirvi case di vacanza, case per ferie, colonie e simili;

d) promuovere ed organizzare centri ricreativi, doposcuola, biblioteche, circoli ricreativi, corsi tecnici e professionali per conseguire gli scopi sociali ed educativi della cooperativa;

e) gestire servizi sociali sul territorio;

f) gestire tutte le iniziative in grado di contribuire al miglioramento sociale dei portatori di handicap;

g) fornire i servizi di attenzione alla persona;

h) fornire servizi di assistenza di cui ai punti precedenti anche in caso di degenza presso ospedali, case di cura, case di riposo o luoghi di villeggiatura.

La Società Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare che saranno ritenute necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia indirettamente che direttamente attinente ai medesimi, nei limiti delle disposizioni normative vigenti e con esclusione di qualsiasi attività professionale di cui la legge inibisca lo svolgimento in forma societaria; in particolare, a solo titolo esemplificativo:

1) concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni private ed altre;

2) istituire e gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento della attività sociali;

3) assumere interessenze e partecipazioni in società di capitali, se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, ciò con tassativa esclusione di qualsiasi attività di collocamento e in genere delle attività di cui alla legge n.1/1991, sempre in via strettamente strumentale per il conseguimento dell'oggetto sociale e in misura non prevalente;

4) dare adesioni e partecipazione ad Enti ed Organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il Movimento Cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

5) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti;

6) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con

creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei. Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi la realizzazione dell'oggetto sociale la Cooperativa potrà provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

E' vietata alla società la raccolta del risparmio tra il pubblico ai sensi del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n.385 salvo esclusivamente quanto previsto come possibile dalla delibera del 3 marzo 1994 del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio nonché dalla Circolare Bankitalia 28/6/1995 o da future emanande norme in materia. Sempre nel tassativo rispetto dei limiti prima enunciati nel caso in cui, con apposito regolamento, sia disciplinata la raccolta dei prestiti, limitatamente ai soci, sia operatori che sovventori, ed esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo sociale, è data facoltà ai soci stessi di conferire i propri risparmi nel fondo all'uopo istituito.

Articolo 5

Con deliberazione dell'Assemblea, la Società Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 della Legge 59/1992.

TITOLO III

SOCI

Articolo 6

Il numero dei soci è illimitato: non può essere inferiore al minimo stabilito dalle legge.

Possono essere **soci operatori** tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che, non avendo interessi in contrasto con la Società Cooperativa intendano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo. In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci operatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

Possono essere soci operatori anche Enti pubblici o privati tra cui Enti societari con personalità giuridica, Associazioni e Fondazioni aventi scopi affini o complementari a quelli della Società Cooperativa.

Possono essere ammesse, ai sensi dell'articolo 11 della legge 8 novembre 1991 n.381, come soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono essere ammessi anche **soci operatori volontari**, di cui all'articolo due della legge 8 novembre 1991 n.381, che prestino la loro attività gratuitamente. I soci operatori volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei

soci, il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Possono essere ammessi anche **soci sovventori**, sia persone fisiche che persone giuridiche, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalla legge.

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Articolo 7

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, che per le **persone fisiche** dovrà contenere i seguenti dati ed elementi:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
 - b) ammontare del capitale che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque mai essere inferiore a Euro 51,64 (cinquantuno virgola sessantaquattro) complessivi, importo minimo elevato a Euro 1032,91 (milletrentadue virgola novantuno) per i soci sovventori, né superiore al limite massimo fissato dalla legge;
 - c) versamento della eventuale tassa di ammissione;
 - d) dichiarazione di volersi attenere al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
 - e) dichiarazione della propria volontà di assumere la qualifica di :
 - e.1) socio cooperatore;
 - e.2) socio cooperatore volontario di cui all'articolo 2 della legge 8 novembre 1991 n.381;
 - e.3) socio sovventore.
 - f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art.37 del presente Statuto.
- La domanda di ammissione da parte dell'aspirante socio **Ente, Organismo o Persona Giuridica Ente** dovrà contenere oltre alle dichiarazioni di cui sopra alle lettere d), e) e f):
- 1) denominazione o ragione sociale, forma giuridica, luogo e data di costituzione, sede legale, attività;
 - 2) delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'Ente, Organismo o Persona Giuridica e della sua qualifica;
 - 3) ammontare del capitale che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque mai essere inferiore a Euro 1032,91 (milletrentadue virgola novantuno) complessivi, né superiore al massimo fissato dalla legge;
 - 4) versamento della eventuale tassa di ammissione;
 - 5) copia dello Statuto vigente;
 - 6) dichiarazione della propria volontà di assumere la qualifica di :
 - 6.1) socio cooperatore,
 - 6.2) socio sovventore,
 - 6.3) socio persona giuridica di cui all'articolo 11 della

legge 8 novembre 1991 n.381.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 6 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 9, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'articolo 8.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace. La domanda potrà essere rinnovata, purché accompagnata dal contemporaneo versamento della tassa di ammissione. In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.

In caso di rigetto della domanda si applica l'art.2528 C.C., 3°, 4° e 5° comma.

Articolo 8

I soci dovranno versare la tassa di ammissione di cui al precedente art.7), se e nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione ed in nessun caso restituibile.

Essi sono obbligati, inoltre:

- a) al versamento del capitale sottoscritto con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 20;
- b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
- c) al versamento del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo, come previsto dall'art.2528, 2° comma, C.C.

Articolo 9

E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative, associarsi a società o comunque esercitare imprese che perseguano identici scopi sociali o che comunque esplichino attività concorrente, salvo specifico assenso del Consiglio di Amministrazione (questo limite non si applica ai soci persone giuridiche di cui all'articolo 11 della legge 8 novembre 1991 n.381).

Il socio deve inoltre astenersi, anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale, dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che la Società Cooperativa deve riporre nella sua attitudine personale e professionale ed è tenuto a partecipare all'attività sociale ed al conseguimento degli scopi sociali.

TITOLO IV

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

Articolo 10

La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione, per causa di morte ovvero scioglimento dell'Ente, Organismo o

Persona Giuridica socia. Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio diventa operante dal momento dell'annotazione dello stesso nel Libro dei soci, da effettuarsi senza indugio a cura dell'Organo amministrativo.

Articolo 11

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio cooperatore:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

Non è consentito il recesso parziale.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrano i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimino il recesso, il tutto nei termini e con le modalità previste dall'art. 2532 C.C.

Non è ammesso il recesso del socio sovventore, salvo che all'atto della sua ammissione sia stata espressamente deliberata l'attribuzione di tale diritto nonché le modalità di esercizio dello stesso e un termine, decorso il quale lo stesso possa essere esercitato.

Articolo 12

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dall'art.2533 C.C. nonché dagli artt. 2531,2286 e 2288 C.C. dallo stesso richiamati, ed inoltre nei confronti del socio:

- a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o che commetta in ambito lavorativo le mancanze che ai sensi del Regolamento interno vigente comportano la risoluzione del rapporto di lavoro, nel caso in cui il rapporto mutualistico si concretizzi con la sola prestazione lavorativa;
- b) che senza giustificato motivo non partecipi, consecutivamente per più di tre volte, alle Assemblee regolarmente convocate;
- c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento del capitale sottoscritto o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 9;
- e) che in qualunque modo arrechi grave danno ingiusto alla Cooperativa.

L'esclusione del socio per qualsiasi ragione o causa, comporta la risoluzione del rapporto lavorativo.

Articolo 13

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con

ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.

Articolo 14

I soci receduti o esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato, a cui aggiungere esclusivamente gli eventuali importi di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 22 del presente Statuto, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio è diventato operativo.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione del predetto bilancio.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 2535 C.C., il Consiglio di Amministrazione potrà, quando a suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la Società ed i soci, rinviare il rimborso fino a due anni dall'approvazione del suddetto bilancio.

Il rimborso verrà liquidato su richiesta scritta dell'interessato.

Articolo 15

In caso di morte del socio cooperatore il diritto degli eredi al rimborso del capitale da lui effettivamente versato si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 14, allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3, del codice civile.

Articolo 16

I soci receduti o esclusi e gli eredi del socio cooperatore defunto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso del capitale entro e non oltre un anno dalla scadenza dei centottanta giorni indicati rispettivamente nei precedenti articoli 14 e 15.

Gli eredi o legatari del socio cooperatore defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione, atto notorio o altra idonea documentazione comprovanti che essi

sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.
Il capitale per il quale non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quello comunque non rimborsato, sarà devoluto al fondo di riserva legale.

TITOLO V
REGOLAMENTI SOCIETARI

Articolo 17

L'attività della Società Cooperativa ed il conferimento di attività dei soci, giusta anche la posizione giuridica del socio cooperatore quale lavoratore associato, sono regolate dall'apposito Regolamento aziendale.

Il Regolamento di cui al comma precedente, redatto dal Consiglio di Amministrazione, è approvato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie come previsto dall'art. 2521, ultimo comma, C.C.

Le previsioni di questo titolo non si applicano ai soci sovventori, ai soci Enti, Organismi o Persone Giuridiche ed ai soci persone giuridiche di cui all'articolo 11 della legge 8 novembre 1991 n.381.

TITOLO VI
PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 18

Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile e formato da:
 - a.1) un numero di azioni ciascuna di valore nominale non inferiore a Euro 51,64 (cinquantuno virgola sessantaquattro) né superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti, detenute dai soci cooperatori e dai soci persone giuridiche di cui all'articolo 11 della legge 8 novembre 1991 n.381;
 - a.2) un numero illimitato di azioni nominative trasferibili di valore nominale di Euro 51,64 (cinquantuno virgola sessantaquattro) ciascuna, detenute dai soci sovventori, le quali costituiscono il Fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui all'articolo 4 primo comma della legge 31/1/1992 n. 59;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 21 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari di soci deceduti;
- c) da eventuali riserve straordinarie formate dalle tasse di ammissione e dai versamenti a titolo sovrapprezzo;
- d) da ogni altro fondo od accantonamento costituito dall'assemblea o previsto dalla legge o dallo Statuto a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri di investimenti;
- e) da qualunque liberalità che pervenisse alla Società Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento

degli scopi sociali.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

La Società ha facoltà di non emettere i titoli di cui alla presente lettera a) ai sensi dell'art. 2346 del Codice Civile.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti del capitale sociale sottoscritto.

Articolo 19

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti; per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.

Articolo 20

Le azioni detenute dai soci cooperatori e dai soci persone giuridiche di cui all'articolo 11 della legge 8 novembre 1991 n.381 sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima. Si applicano le disposizioni contenute nell'art.2530 C.C.

Le azioni nominative detenute dai soci sovventori sono liberamente trasferibili, per atto tra vivi, tra soci, tra i soci e loro parenti in linea retta all'infinito nonché per successione ereditaria a titolo universale o particolare.

In ogni altro caso di trasferimento per atto tra vivi, gli altri soci hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni nominative. Il trasferimento è quindi soggetto alle seguenti regole e condizioni:

- il socio sovventore che intenda vendere le proprie azioni nominative dovrà comunicare, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a tutti gli altri soci la propria volontà di alienare tutte le proprie azioni nominative od alcune di esse;

- ognuno degli altri soci potrà, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, esercitare il diritto di prelazione comunicando, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al socio alienante la propria volontà in tal senso.

Durante il decorso del termine l'offerta del socio alienante è irrevocabile.

Qualora il corrispettivo richiesto dal socio cedente o comunque offertogli da un terzo apparisse superiore al reale ed effettivo valore delle azioni nominative, i soci che hanno esercitato la prelazione, entro il medesimo termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, avranno

facoltà di ricorrere al Collegio Arbitrale di cui all'art.37 del presente Statuto.

Il Collegio Arbitrale provvederà a determinare il corrispettivo dovuto per la cessione delle azioni nominative in rapporto al valore effettivo e reale dell'azienda sociale e ne darà comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al socio alienante e al socio o ai soci esercitanti il diritto di prelazione.

Le azioni nominative del socio alienante saranno acquistate da tutti i soci che avranno esercitato il diritto di prelazione in parti uguali fra di essi.

Articolo 21

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali, specificatamente indicando i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico.

Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

Gli utili netti annuali risultanti dal bilancio saranno così destinati:

a) non meno del trenta per cento al Fondo di riserva legale, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n.904;

b) una quota, nella misura e con le modalità previste dalla legge, alla costituzione e all'incremento del Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della Legge 31.1.1992 n.59, costituito dalla Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del Movimento Cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legislativo

del capo provvisorio dello stato 14 dicembre 1947 n.1577, cui la Società Cooperativa aderisce;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7 della Legge 31.1/1992 n.59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile (art.2514, 1° c., lett. a)), per le cooperative a mutualità prevalente.

L'assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili ovvero alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria o ai fini mutualistici previsti per legge.

Articolo 22

RISTORNI

1. In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2545 sexies c.c.

2. In relazione all'attività svolta dalla Cooperativa pertanto i ristorni dovranno essere proporzionali al numero delle ore lavorative prestate da ciascun Socio Cooperatore ed alla qualità della prestazione lavorativa del medesimo valutata in relazione all'intero esercizio, fermo restando il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci appartenenti alla medesima categoria.

3. I criteri specifici per la determinazione e la ripartizione dei ristorni saranno, ove ritenuto necessario dall'organo amministrativo, determinati da apposito Regolamento da adottare con le modalità previste dal precedente articolo 17.

4. Per i soci con contratto di lavoro subordinato il trattamento economico di cui al presente articolo non rappresenta, agli effetti previdenziali, a norma dell'art.4 della Legge 142/2001, reddito di lavoro dipendente.

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

Articolo 23

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente e, se nominato, il Vicepresidente;
- d) il Collegio dei Sindaci;

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 24

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove ma sempre in Italia), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore

dopo la prima, da affiggersi nel locale della sede sociale almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

In aggiunta a tale forma di pubblicità, la Società Cooperativa cura che l'avviso di convocazione venga effettuato mediante altri mezzi di comunicazione quali: consegne manuali od a mezzo posta, pubblicazione sugli organi di stampa o altri periodici del Movimento Cooperativo o di altri organi di informazione diffusi nella zona in cui ha sede la Società Cooperativa.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e presente la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati.

Tuttavia, in tal caso, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

Articolo 25

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio e la destinazione degli utili;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali e, ove richiesto, del soggetto incaricato del controllo contabile;
- 3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli Amministratori per la loro attività collegiale, e, per il triennio, l'emolumento dei Sindaci nonché del soggetto incaricato del controllo contabile;
- 4) approva o modifica i regolamenti interni previsti dal presente Statuto su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- 5) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 6) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla Legge e dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei termini previsti dall'art.21.

L'Assemblea si riunisce inoltre tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un quinto dei soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sulla proroga della durata e sullo scioglimento

anticipato della Società Cooperativa, sulla nomina e i poteri dei liquidatori, nonché sugli altri argomenti previsti dall'art.2365 C.C.

Le proposte di competenza dell'Assemblea straordinaria ed il bilancio devono essere illustrati dagli Amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'Assemblea che deve discuterli.

Articolo 26

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti esprimibili.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea, ordinaria e straordinaria, in prima e in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sulle modifiche dello Statuto sociale, su fusioni e scissioni nonché sullo scioglimento e la liquidazione della Società per cui occorrerà il voto favorevole dei due quinti dei voti dei soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

Articolo 27

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano o per appello nominale, comunque sempre con scrutinio palese.

Articolo 28

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta. In deroga a ciò:

- i soci cooperatori persone giuridiche ed i soci persone giuridiche di cui all'articolo 11 della legge 8 novembre 1991 n.381, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2538 del Codice Civile, hanno cinque voti cadauno;

- ciascuno dei soci sovventori può avere più voti, in relazione all'ammontare del conferimento e precisamente un voto ogni 100 (cento) azioni detenute, comunque almeno uno e mai più di cinque voti; i voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo del totale dei voti spettanti a tutti i soci, tale ragguaglio avviene, in caso di eccedenza di tale limite, con una proporzionale riduzione dei voti esprimibili da ogni socio sovventore che potrà essere quindi anche inferiore all'unità o espresso in forma frazionaria.

Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio, non Amministratore né Sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può

rappresentare più di tre soci. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Articolo 29

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, da persona eletta dall'Assemblea stessa. L'Assemblea nomina un segretario e, quando occorrono, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario. Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 30

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile da tre a nove Amministratori.

Gli Amministratori devono essere soci o mandatari di persone giuridiche socie. I soci sovventori, o mandatari delle persone giuridiche soci sovventori, possono essere nominati Amministratori; la maggioranza degli Amministratori deve essere comunque sempre costituita da soci cooperatori.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Gli Amministratori sono rieleggibili e non possono permanere in carica per più di tre mandati consecutivi.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente un Vicepresidente.

Gli Amministratori sono dispensati dal prestare cauzioni.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della Società.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e, facoltativamente, un Vicepresidente, se non vi ha già provveduto l'Assemblea; fermo restando il divieto di cui all'art.2544, 1° c., C.C, il Consiglio può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli amministratori, oppure ad un Comitato esecutivo.

Le deleghe e le modalità di funzionamento nonché gli obblighi degli organi delegati sono regolati dall'art.2381 C.C.

Agli Amministratori delegati può essere conferita anche la rappresentanza sociale.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno quattro volte l'anno, nonché tutte le volte che ne sia fatta domanda da almeno due Consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a

mezzo di telegramma, in modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi ne siano informati un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Alle riunioni partecipa il direttore aziendale che esprime parere non vincolante sulle deliberazioni che interessano l'azienda.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società. Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle vigenti norme:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i bilanci consuntivi;
- c) compilare i Regolamenti interni previsti dallo Statuto;
- d) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso Istituti di Credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avvallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- e) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- f) deliberare e concedere avvalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;
- g) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e nominare il direttore determinandone le funzioni e la retribuzione;
- h) assumere e licenziare il personale della Società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- l) designare gli Amministratori che dovranno partecipare alle Assemblee separate;
- m) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge o del presente Statuto, siano riservati all'Assemblea dei soci;
- n) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dal presente Statuto nonché la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

- o) deliberare l'adesione o l'uscita da altri organismi, enti o società;
- p) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria né di succursale.

Articolo 31

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'assemblea, si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e pertanto quelli rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'Assemblea perché provveda alla nomina del nuovo organo amministrativo. Se vengono a cessare tutti gli Amministratori l'Assemblea per la loro sostituzione deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

IL PRESIDENTE

Articolo 32

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

A lui competono la promozione e l'indirizzo della Società Cooperativa per il miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale, l'esecuzione delle deliberazioni adottate dall'Assemblea ed il controllo dell'attività svolta dai soci/lavoratori e dai dipendenti della Società.

A lui in particolare competono :

- a) la promozione degli strumenti organizzativi che facilitino ed incentivino i rapporti fra soci e la Società;
- b) la promozione delle iniziative dirette all'ampliamento del numero dei soci ed al soddisfacimento dei bisogni espressi, nell'ambito dell'oggetto sociale, dalla maggior parte di essi;
- c) l'adozione dei provvedimenti diretti al miglioramento dell'efficacia e della qualità delle attività svolte e dei servizi prestati dalla Società;
- d) la predisposizione delle delibere da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci e del Consiglio di Amministrazione e la loro convocazione;
- e) l'adozione di provvedimenti che gli sono stati demandati dai regolamenti approvati dall'Assemblea;
- f) la stipula dei contratti e degli atti di ogni genere resi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- g) l'assunzione e il licenziamento dei dipendenti della Società, disciplinandone i rapporti di lavoro;

h) le proposte da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione circa l'ammissione, il recesso, la decadenza o l'esclusione dei soci.

Spetta inoltre al Presidente :

i) proporre al Consiglio di Amministrazione, quando si ritenga opportuno per il miglior andamento dell'Azienda, la nomina del Direttore, scelto anche fra i non soci, determinandone i compiti e la retribuzione. Nel caso che la Società gestisca più di una Azienda, possono essere nominati più Direttori;

l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria amministrazione;

m) compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione nei casi di comprovabile urgenza con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci alla prima riunione.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in parte al Vicepresidente od a un membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, ad impiegati della società, per singoli atti o categorie di atti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le mansioni spettano al Vice Presidente se nominato.

IL COLLEGIO SINDACALE

Articolo 33

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o per volontà dell'Assemblea, si compone di tre membri effettivi eletti dall'Assemblea. Devono inoltre essere nominati dall'Assemblea due sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale è regolato dagli Articoli 2397 e seguenti del Codice Civile. Esso controlla l'amministrazione della Società; vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture; a norma di legge partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà

compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

CONTROLLO CONTABILE

Articolo 34

Il controllo contabile è regolato dagli Artt.2409 bis e seguenti del Codice Civile.

Finchè non ricorrano i casi di cui all'Art.2409 bis, 3° comma, C.C., il controllo contabile è affidato al Collegio Sindacale.

L'Assemblea dei soci può decidere di affidare il controllo contabile a un revisore contabile o a una società di revisione nominati e funzionanti a norma di legge. In tal caso l'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 35

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società procede alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci.

Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2487 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 36

A norma dell'art.2514, 1° c., lett. d), in caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale, dedotti soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11, c.1°, della Legge trentuno gennaio 1992 n.59.

TITOLO IX

CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER ARBITRATO

Articolo 37

Salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sono devolute ad un Collegio arbitrale:

a) le controversie insorgenti tra soci o tra soci, loro eredi o legatari e Società che abbiano ad oggetti diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;

c) le controversie con Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Il Collegio arbitrale si compone di tre arbitri scelti tra gli

esperti di diritto e/o di settore e nominati dalla Camera arbitrale promossa dalla Confcooperative. In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede legale.

Gli arbitri funzioneranno come arbitri irrituali, che definiranno le contestazioni insorte fra le parti in via negoziale mediante una composizione di natura transattiva o mediante un negozio di mero accertamento comunque attribuibile alla volontà delle parti stesse della quali gli arbitri sono mandatari.

L'esito sarà pertanto accettato dalle parti come espressione della propria volontà ed inappellabilmente. Il ricorso al Collegio arbitrale dovrà essere proposto a pena di decadenza nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia.

Gli arbitri decideranno in modo irrituale quali mandatari delle parti.

Le decisioni del Collegio arbitrale sono definitive, salvo i casi per i quali la legge ne consenta l'impugnazione davanti all'autorità giudiziaria. L'impugnazione in questi casi deve essere avanzata a pena di decadenza non oltre trenta giorni dalla comunicazione della decisione.

Il Collegio decide entro sessanta giorni dall'accettazione dell'ultimo arbitro.

Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge inderogabili in materia di arbitrato, in particolare quelle di cui all'art.35 D.Lgs n.5/2003.

TITOLO X

Articolo 38

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli in ogni caso all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.

Articolo 39

I principi stabiliti dalla legge in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Articolo 40

Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali previste dalla legge 381/1991 e successive modifiche e integrazioni.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile contenente la disciplina delle società cooperative, a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

F.TO BRUNO DANIELE PIAZZA

	per delega) soci su 428 aventi diritto di voto iscritti nel	
	libro soci da piu' di novanta giorni, precisato che l'elenco	
	analitico dei soci partecipanti è contenuto in un foglio se-	
	parato da lui stesso redatto che si allega sotto "A" previa	
	sottoscrizione.	
	Dichiara di aver accertato l'identità e la legittimazione dei	
	soci per il che dichiara validamente costituita l'assemblea e	
	legittimata a deliberare.	
	Aperta la seduta il Presidente inizia la trattazione degli	
	argomenti di cui alla parte straordinaria dell'ordine del	
	giorno ed espone ai presenti i motivi che consigliano:	
	- di sostituire l'art. 26) relativo alle assemblee come se-	
	gue:	
	"26.1 In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presen-	
	ti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi	
	diritto al voto.	
	26.2 In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il nu-	
	mero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al	
	voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tut-	
	ti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	26.3 Per quanto non previsto si applicano le regole di cui	
	all'art. 2538 c.c., integrate dalle regole di legge previste	

	per l'assemblea delle S.p.A. ";	
	- di modificare i primi quattro commi dell'art. 30 dello sta-	
	tuto relativo al Consiglio di Amministrazione come segue:	
	"Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di	
	tre a d un massimo di sette membri eletti dall'Assemblea da	
	stabilirsi all'atto della nomina. Gli Amministratori possono	
	anche essere non soci. I soci sovventori, o mandatarî delle	
	persone giuridiche soci sovventori, possono essere nominati	
	amministratori; la maggioranza degli Amministratori deve es-	
	sere comunque sempre costituita da soci cooperatori.	
	Il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre esercizi	
	e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione	
	del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica."	
	fermo ed invariato il resto dell'articolo con l'aggiunta alla	
	fine dell'articolo del seguente nuovo comma:	
	"Le riunioni dell'Organo Amministrativo si potranno svolgere	
	anche per teleconferenza o audiovideo-conferenza, a condizio-	
	ne che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da	
	tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in	
	tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati,	
	nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenu-	
	ta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure	
	trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sot-	
	toscrizione del verbale sul relativo libro.	

	Salvo che per il Consiglio di Amministrazione convocato per	
	l'approvazione del bilancio per il quale la presenza in tele-	
	conferenza non è ammessa.";	
	Il presidente precisa che gli argomenti di cui alla parte or-	
	dinaria dell'ordine del giorno saranno trattati dopo la chiu-	
	sura della presente assemblea con apposita assemblea in pro-	
	secuzione.	
	Dopodiche' il Presidente mette ai voti la proposta.	
	L'assemblea, con voto palese espresso singolarmente da cia-	
	scuno degli aventi diritto di voto, all'unanimità dei presenti	
	delibera	
	1) di modificare gli artt. 26 - 30 dello statuto come propo-	
	sti e letti dal Presidente;	
	2) di delegare il Presidente di questa assemblea ad apportare	
	a questo verbale tutte le modificazioni, soppressioni e ag-	
	giunte che si rendessero necessarie in sede di provvedimenti	
	di legge.	
	Il Presidente dell'assemblea precisa che l'assemblea per la	
	parte ordinaria proseguirà dopo la chiusura della presente	
	assemblea.	
	Null'altro essendovi da deliberare la seduta e' tolta, previa	
	consegna fattami dal Presidente dell'assemblea del testo ag-	
	giornato dello statuto contenente la modifica deliberata per-	
	che' provveda agli adempimenti di cui all'art. 2436 c.c.,	
	Statuto che, previa sottoscrizione, si allega a questo Verba-	